

**Informazioni Sulla Banca**

Denominazione e forma giuridica	<b>Igea Banca S.p.A.</b>
Sede legale e Direzione Generale	<b>Via G. Paisiello, 38 – 00198 Roma</b>
Capitale Sociale	<b>€ 26.275.984,32</b>
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma	<b>04256050875</b>
Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia	<b>N° 5640</b>
Codice ABI	<b>05029</b>
Sito Internet	<a href="http://www.igeabanca.it">www.igeabanca.it</a>
Indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:segreteria@igeabanca.it">segreteria@igeabanca.it</a>

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

**Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede**

Cognome	Nome	
Sede	E-mail	Telefono
Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera Iscrizione albo/elenco	Qualifica

**Caratteristiche**

I **Certificati di Deposito** sono titoli emessi dalla Banca su richiesta del Cliente a fronte del versamento di una somma di denaro. Si tratta di una forma di deposito vincolato, mediante la quale il Cliente deposita una somma di denaro e la Banca si obbliga a restituirla alla scadenza pattuita. Il deposito genera interessi che, in relazione al prodotto, sono corrisposti:

- in un'unica soluzione alla scadenza (unitamente al capitale);
- al termine di ogni trimestre, semestre o anno a partire dalla data di emissione.

I Certificati di Deposito emessi dalla Banca sono nominativi.

Il tasso di interesse resta fisso per tutta la durata del vincolo. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale. Sono altresì esclusi prelevamenti totali o parziali della somma depositata prima della scadenza del vincolo, ivi inclusi gli interessi maturati.

La disciplina contrattuale del rapporto tra la Banca e il Cliente è riportata nel contratto di emissione e nel Regolamento stampato sul retro del Certificato di Deposito.

Se il certificato viene emesso in forma non cartolarizzata, al sottoscrittore viene rilasciata, al momento dell'emissione, una ricevuta non cedibile a terzi. Qualora il sottoscrittore ne faccia richiesta, la Banca provvede a consegnare al sottoscrittore medesimo il Certificato in forma cartacea senza oneri aggiuntivi.

Alla scadenza è escluso il rinnovo automatico e la somma del certificato scaduto cessa di produrre interessi.

**Principali Rischi Tipici (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- In caso di smarrimento o sottrazione di certificati al portatore, può verificarsi il loro **utilizzo fraudolento**, con possibilità di prelievo della somma e degli interessi da parte di persona apparentemente legittimata. Pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- **Rischio legato al tasso di interesse**. La sottoscrizione dei Certificati di Deposito comporta un rischio di interesse sull'investimento effettuato. Gli interessi, fissati all'atto di emissione,

rimangono invariati per tutta la durata dell'investimento e, pertanto, non si potrà beneficiare di eventuali rialzi dei tassi di interesse;

- **Rischio di liquidità** legato alla impossibilità per il Cliente di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita;
- **Rischio di controparte.** E' il rischio che la Banca non riesca a fare fronte, alla scadenza, alle proprie obbligazioni nei confronti del Cliente. A fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di 100.000,00 Euro per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dalla globalità dei suoi depositi nominativi, per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

In caso di grave crisi o dissesto della Banca, qualora la Banca d'Italia apra una procedura di risoluzione ai sensi del D. Lgs. 180/2015, i certificati di deposito possono essere coinvolti nella copertura delle perdite della Banca, nei limiti e secondo la gerarchia individuata dalla normativa che disciplina il meccanismo di salvataggio interno (c.d. "bail-in").

In particolare, fermo restando che sono sempre protetti i depositi fino a 100.000 euro, secondo l'ordine di priorità stabilito dall'art. 52 del D. Lgs. n. 180/2015 e dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del D. Lgs. n. 181/2015, sono nell'ordine interessati dal bail-in:

1. le azioni e gli altri strumenti finanziari assimilati al capitale (ad esempio, le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili);
2. i titoli subordinati senza garanzia;
3. i crediti non garantiti (ad esempio, le obbligazioni bancarie non garantite); e
4. i depositi superiori a 100.000 euro di persone fisiche e PMI (per la parte eccedente i 100.000 euro).

In Italia, sino al 31 dicembre 2018, i depositi diversi da quelli delle persone fisiche e delle PMI superiori a 100.000 euro contribuiscono alla risoluzione della crisi della Banca in misura uguale rispetto ai crediti non garantiti di cui al punto 3. Dal 1° gennaio 2019, invece, tali depositi contribuiranno solo dopo i crediti non garantiti. Le disposizioni sul bail-in, in vigore dal 1° Gennaio 2016, sono applicabili anche ai depositi già in essere a tale data.

### Condizioni Economiche

(I valori indicati non comprendono eventuali oneri reclamati da terzi)

Certificati di deposito a tasso fisso	Parametro	Valore
<b>Vincolati a 12 mesi (solo nominativi)</b>		
Taglio	min. euro 5.000,00 con multipli di euro 1.000,00	
Tasso nominale annuo lordo	%	1,40
Tasso annuo di rendimento effettivo lordo	%	1,40
Tasso annuo di rendimento effettivo netto	%	1,036
Interessi	corrisposti alla scadenza unitamente al capitale	
Divisore calcolo interessi		Anno civile (365 giorni)
Rimborso anticipato (totale o parziale)		Non previsto
<b>Vincolati a 24 mesi (solo nominativi)</b>		
Taglio	min. euro 5.000,00 con multipli di euro 1.000,00	
Tasso nominale annuo lordo	%	1,80
Tasso annuo di rendimento effettivo lordo	%	1,784
Tasso annuo di rendimento effettivo netto	%	1,320
Interessi	corrisposti con periodicità annuale a partire dalla data di emissione	
Divisore calcolo interessi		Anno civile (365 giorni)
Rimborso anticipato (totale o parziale)		Non previsto

<b>Altre condizioni</b>		
Ritenuta fiscale	Applicata nella misura vigente	
Rimborso	Alla scadenza	
Spese emissione (recuperate in fase di emissione)	Euro	0,00
Spese di stampa del certificato (recuperate in fase di emissione)	Euro	0,00
Spese estinzione (recuperate in fase di estinzione)	Euro	0,00
Spese produzione e invio comunicazioni di legge ove previste (ad ogni invio)	Euro	1,25
Trasparenza bancaria. Spese produzione ed invio comunicazioni periodiche (ad ogni invio)	Euro	1,25
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00
Recupero spese pratica di ammortamento e duplicato certificato	Euro	100,00
Imposta di bollo	Importo di legge a carico cliente	

## Recesso

### Recesso del contratto

La somma depositata è vincolata per il periodo concordato ed indicato dalla Banca sul contratto, sulla ricevuta o sul Certificato. Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato dalla data di emissione; sono altresì esclusi, prima della scadenza del vincolo, prelevamenti totali o parziali della somma depositata.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La Banca corrisponde al legittimato l'importo del deposito e gli interessi – al netto delle ritenute fiscali per legge – nei giorni delle rispettive scadenze indicati sul certificato stesso o nel primo giorno utile successivo alle scadenze se queste cadono in giorno non lavorativo bancario.

## Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo a "Ufficio Reclami – Igea Banca – Via G. Paisiello, 38, 00198 - Roma".

Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- per posta elettronica alla casella reclami@igeabanca.it;
- per posta elettronica certificata (PEC) alla casella igeabanca@legalmail.it;
- a mezzo fax al numero 06.85351451;
- presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione all'Ufficio Reclami della Igea Banca.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 30 giorni.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chiedi soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione

del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento.

- b) attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR ([www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia– una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
- quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
  - quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. E' comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

### Legenda

<b>Arbitro Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
<b>Conciliatore Bancario Finanziario</b>	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
<b>Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi</b>	Consorzio di diritto privato, riconosciuto dalla Banca d'Italia, avente lo scopo di garantire i depositanti delle banche aderenti entro i limiti previsti. Il fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrativa straordinaria.
<b>Recesso</b>	La facoltà del Cliente e della Banca di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto relativo al servizio. Il recesso comporta la chiusura del rapporto
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un Cliente chiaramente identificabile contesta alla Banca un comportamento o un'omissione in forma scritta
<b>Spese per ammortamento</b>	Spese previste per la pratica da istruire in caso di furto o smarrimento.
<b>Valore del tasso su base annua</b>	Valore del tasso tenuto conto della periodicità della capitalizzazione.
<b>Tasso di interesse</b>	Prezzo del denaro espresso in valore percentuale. Corrisponde a quanto si è disposti a pagare o quanto si pretende di ricevere per poter usare/mettere a disposizione il capitale finanziario
<b>Tasso fisso</b>	Il tasso di interesse rimane fisso per tutta la durata del contratto e dà la certezza della misura del tasso indipendentemente dalle variazioni di mercato
<b>Tasso variabile</b>	Il tasso varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione indicato nel contratto